

STATUTO
della associazione
"Dress for Success Milan - organizzazione di volontariato "

Articolo 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita l'associazione denominata

"Dress for Success Milan - organizzazione di volontariato" o in forma abbreviata
"Dress for Success Milan ODV"

in seguito denominata l'Associazione.

L'Associazione adotta come riferimento la Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale della Lombardia 14 febbraio 2008 n. 1 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per quanto applicabile.

1.2 L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede in **Milano**.

1.5 Il Consiglio direttivo può con propria delibera spostare la sede all'interno del medesimo comune e costituire o sopprimere sedi secondarie o uffici distaccati.

Art.2

Scopo e attività

2.1 L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

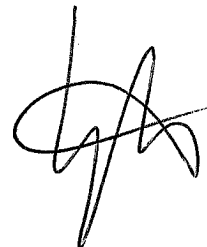
2.2 L'Associazione ha lo scopo di: i) promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, nei confronti di donne con difficoltà di inserimento lavorativo, in cerca di occupazione o desiderose di migliorare la propria impiegabilità; ii) offrire un supporto alle donne nel perseguimento dell'indipendenza economica attraverso il lavoro e l'orientamento nell'inserimento o nel reinserimento nel mondo del lavoro o nella carriera e l'alfabetizzazione finanziaria.

L'Associazione si rivolge, in particolare a tutte le donne che non riescono a inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, alle donne economicamente svantaggiate e in difficoltà, alle donne migranti.

L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere le seguenti attività:

- mettere a disposizione a titolo gratuito abiti ed accessori donati da case di abbigliamento o da privati (suiting) al fine di consentire alle donne un'adeguata presentazione ai colloqui di lavoro;

- creare un luogo d'incontro per la preparazione all'occupazione professionale o il miglioramento della stessa (career centre), luogo in cui le persone potranno migliorare le loro capacità di auto-presentazione (incluso l'abbigliamento) per affrontare i colloqui di lavoro finalizzati a iniziare una occupazione o migliorare la propria condizione lavorativa.



- offrire brevi corsi o seminari su vari argomenti funzionali alla impiegabilità e alla carriera, a titolo esemplificativo corsi di informatica, lingue, alfabetizzazione finanziaria (FinLit), management ecc.;
- porsi come luogo d'incontro e di aggregazione necessario per condividere la conoscenza professionale (Professional Women Group) e condividere esperienze per migliorare la propria crescita, professionale e personale, e al contempo fungere come luogo d'integrazione sociale, supportando i soggetti con il proprio professional branding qualora stessero avviando una loro attività;
- promuovere attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, degustazioni, pubblicazioni (diverse dalla stampa quotidiana) webinar, filmati You-tube, con lo scopo di diffondere l'empowerment delle persone in particolare delle donne;
- istituire uno sportello d'ascolto psicologico e di "counseling";
- promuovere la collaborazione con gli Enti Pubblici per il raggiungimento degli scopi sociali;
- effettuare campagne di sensibilizzazione e di promozione delle pari opportunità, con eventi pubblici, dibattiti, congressi, conferenze, campagne informative.
- organizzare eventi ed iniziative per la raccolta fondi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art.3

Soci

3.1 Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi.

I soci si dividono in:

- soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione;
- soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione;
- soci Junior: si considerano tali tutti i soggetti fino al compimento del trentesimo anno di età.

3.2 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

3.3 Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal medesimo. In caso di diniego il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

3.4 L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea in occasione della prima convocazione.

3.5 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici in forma di organizzazioni di volontariato o di altri enti senza scopo di lucro, in tale

ultimo caso nella misura non superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3.6 Il numero dei soci è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.7 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i suoi principi fondanti contenuti nell'Atto costitutivo. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione utile.

3.8 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità, nel caso di cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'esclusione viene comunicata per iscritto e motivata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso il ricorso all'assemblea, che ne discute alla prima convocazione. La decisione di questa è inappellabile;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

Art.4

Diritti e doveri dei soci

4.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee;
- di votare direttamente o per delega e di candidarsi alle cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento e senza oneri.

4.2 I soci hanno il dovere:

- di osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare l'eventuale quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e agli scopi statutari.

4.3 Le attività realizzate dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e stabiliti dal Consiglio direttivo.

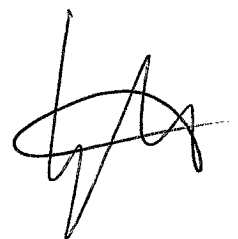
Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4.4 I contributi a qualsiasi titolo versati dai soci non sono trasmissibili né ripetibili e neppure danno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.5

Patrimonio e proventi

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:



- beni mobili e immobili che divengono di proprietà dell'Associazione destinati a incremento del patrimonio;
- fondi di riserva, anche costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

5.2 I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative e contributi volontari dei soci;
- contributi di persone fisiche o giuridiche private;
- contributi di enti pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995 ovvero, successivamente all'iscrizione nel registro Unico del Terzo Settore, da attività diverse di cui all'art. 6 e 33 del d.lgs 117/20107.

Art.6

Organi sociali

6.1 Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice presidente,
- l'Organo di Controllo, se nominato.

6.2 Tutte le cariche hanno la durata di 3 esercizi, il cui termine finale è la data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e nomina il nuovo organo, e possono essere riconfermate.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art.7

Assemblea dei soci

7.1 L'assemblea è costituita da tutti i soci all'Associazione. E' convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente. Svolge la funzione di segretario il Segretario del Consiglio direttivo, se nominato. In sua assenza, l'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo o di un decimo dei soci.

7.2 L'Assemblea ordinaria:

- delibera sul numero dei Consiglieri del Consiglio direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- delibera se istituire il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e li nomina;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulle questioni proposte dal Consiglio direttivo o dai richiedenti;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o dall'eventuale Regolamento.

7.3 Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere nel libro verbali dell'Assemblea, che deve essere firmato dal presidente e segretario dell'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

7.4 L'Assemblea straordinaria viene convocata per le delibere di modifica dello Statuto o di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

7.5 L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare è inviato individualmente per iscritto ai soci, anche per mezzo della posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno 10 giorni prima della data stabilita ed è reso pubblico nello stesso termine nella sede sociale.

7.6 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.7 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno il la metà dei soci, in proprio o per delega, e delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, e delibera validamente con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del patrimonio, occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

7.8 Ciascun socio può essere portatore di due deleghe. Le deleghe sono conferite per iscritto.

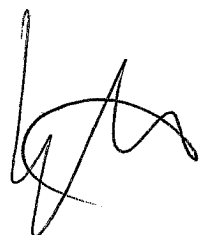
7.9 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.8

Consiglio direttivo



8.1 Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a sette componenti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive del Consiglio.

8.2 Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente. Nomina inoltre tra i propri componenti il Vice presidente e il Segretario, determinando le funzioni.

8.3 Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e soci non consiglieri senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel libro verbali del Consiglio direttivo, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

8.4 Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico, il programma di attività, il bilancio e la relazione delle attività dell'anno precedente, entro il 30 aprile di ogni anno;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le spese;
- elegge al suo interno il Presidente;
- nomina il Vice presidente e il Segretario;
- delibera sulle domande degli aspiranti soci;
- definisce annualmente la quota associativa annuale;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di urgenza;
- istituisce gruppi di lavoro;
- nomina Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
- delibera su quant'altro ad esso demandato dalla legge o dallo Statuto.

Il Consiglio può nominare al proprio interno uno o più consiglieri delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio.

8.5 Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti i membri.

Se non viene a mancare la maggioranza, i membri potranno essere sostituiti dal Consiglio attraverso la nomina dei primi tra i non eletti, se presenti, o per cooptazione tra gli altri soci. I membri così nominati devono essere confermati dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina e scadono con gli altri membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

8.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente e dal soggetto verbalizzante.

8.7 I membri del Consiglio Direttivo, così come tutti i soci, sono obbligati a rispettare le *Policy Guide 2015* di *Dress for Success*, a non perseguire attività diverse da tale missione e a non condividere nessun materiale di "*Dress for Success Worldwide*" che non sia per il fine delle attività stesse dell'Associazione.

8.8. La divulgazione del marchio e di materiali che non siano in relazione alle dirette attività dell'Associazione comporteranno l'espulsione del membro del Consiglio Direttivo dall'Associazione -e del socio- fatta salva, in ogni caso, la possibilità per "*Dress for Success Worldwide*" di agire giudizialmente per il risarcimento del danno.

Art.9

Presidente e Vice presidente

9.1 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi;
- presiede il Consiglio direttivo e dà esecuzione alle delibere di questo;
- rappresenta l'Associazione in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative presso ogni giurisdizione ed in ogni grado di giudizio, compresi i giudizi di revocazione e cassazione; può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti;
- nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione
- cura i rapporti con "*Dress for Success Worldwide*".

9.2 Il Vice presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai soci, ai terzi e ai pubblici uffici la firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

L'Organo di Controllo

10.1 L'Assemblea delibera se istituire l'Organo di Controllo, nel caso in cui non sia obbligatorio per legge. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

10.2 Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei component effettivi deve essere scelto tra i revisori iscritti nel apposito registro. I restanti membri se non iscritti in tale registro devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile. Se monocratico deve essere scelto tra i revisori iscritti nell' apposito registro.

10.3 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla



loro nomina e sono riconfermabili.

10.4 Ai componenti dell'organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

10.5 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.6 Esso esercita, inoltre, il controllo legale dei conti.

10.7 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

10.8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.11

Esercizi sociali e bilancio

11.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

11.2 Ogni anno l'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio relativo all'anno precedente, presentato dal Consiglio direttivo e sottoposto al parere preventivo dell'Organo di controllo, se nominato.

Il bilancio deve evidenziare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e deve essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o ad integrazione di questi ultimi, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società commerciali.

11.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione saranno destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.12

Scioglimento

12.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 7.7, per i seguenti motivi:

- 1) il conseguimento dell'oggetto sociale e/o l'impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) l'impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

12.2 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 c. 4 L. 266/91 e successivamente all'iscrizione nel registro Unico del Terzo settore, secondo il disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.13

Disposizioni Finali

13.1 L'Associazione persegue la missione di "*Dress for Success Worldwide*", un'organizzazione non profit internazionale dalla quale ha ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo di marchio e servizi.

13.2 Il logo "*Dress for Success Milan*" è quello indicato da "*Dress for Success Worldwide*" come logo ufficiale dell'Associazione. Ogni uso indebito od in violazione del presente Statuto degli stessi da parte di chiunque potrà costituire valida causa di esclusione dall'Associazione, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di agire giudizialmente per il risarcimento del danno.

13.3 Per tutto quanto non espressamente previsto in Statuto o, se adottato, nel Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.